



**Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni**

**Misure Cautelari Personali e
Riparazione per Ingiusta Detenzione:
dati anno 2022**

Relazione al Parlamento ex L. 16 aprile 2015, n. 47



Aggiornamento Maggio 2023

INDICE

PARTE I - MISURE CAUTELARI PERSONALI RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLE MISURE CAUTELARI PERSONALI

CAPITOLO	TITOLO	PAGINA
	Introduzione	3
1	Metodologia del monitoraggio	4
2	Tipologia dei dati raccolti	
2.1	Macro voci evidenziate nei prospetti riepilogativi	5
2.2	Tipologie di misure cautelari coercitive rilevate	5
2.3	Tipologie di provvedimenti emessi nei procedimenti definiti	7
3	Analisi delle misure emesse nell'anno 2022	
3.1	Analisi delle misure emesse per tipologia: Italia	8
3.2	Analisi delle misure emesse: per area geografica e maggiori distretti	11
3.3	Analisi delle misure emesse per tipologia: GIP e Dibattimento	11
3.4	Analisi delle misure emesse per tipologia: maggiori Tribunali capoluogo	13
3.5	Analisi delle misure emesse: per anno di iscrizione del procedimento	14
4	Analisi delle misure emesse nell'anno 2022 nei procedimenti definiti nel medesimo anno	
4.1	Analisi delle misure emesse nei procedimenti definiti e non definiti	16
4.2	Analisi delle misure emesse nei procedimenti definiti: per tipologia di provvedimento	17
4.3	Analisi delle misure emesse nei procedimenti definiti: per tipologia di provvedimento e di misura	
4.3.1	Provvedimenti per tipologia di misura emessa	20
4.3.2	Provvedimenti per tipologia di misura emessa (%)	21
4.3.3	Provvedimenti di condanna con sospensione condizionale della pena	22
4.3.4	Provvedimenti nei maggiori Tribunali capoluogo	22

PARTE II - PROVVEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE - ENTITA' DELLE RIPARAZIONI - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI

CAPITOLO	TITOLO	PAGINA
	Considerazioni introduttive	23
1	Il monitoraggio dell'Ispettorato gen. del Ministero della Giustizia a. i dati relativi ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; b. le ragioni di accoglimento delle domande	26
2	L'entità delle riparazioni	33
3	Procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi	36

CONCLUSIONI 39

ALLEGATI

1) Tabelle relative alle Misure Cautelari personali: dati anno 2022: Italia

2) Tabelle relative alle Misure Cautelari personali: dati anno 2022: Distretti e Capoluoghi + Tribunali di Roma – Milano – Napoli - Torino

La Relazione al Parlamento sulle Misure Cautelari Personali e sulla Riparazione per ingiusta detenzione¹ (Legge 16 aprile 2015 n. 47)

INTRODUZIONE

La legge 16 aprile 2015 n. 47 recante “*Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di visita a persone affette da handicap in situazioni di gravità*” ha introdotto significative modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. La legge ha approfondito la linea riformatrice diretta a conferire *effettività all’uso residuale della custodia cautelare in carcere*, incidendo sulle condizioni edittali di applicabilità della misura e sui criteri di scelta della stessa.

La presente *Relazione* viene redatta ai sensi **dell’articolo 15 della legge sopra citata**: “*il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all’applicazione, nell’anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l’indicazione dell’esito dei relativi procedimenti, ove conclusi*”.

Con **l’art. 1, comma 37 della legge 23 giugno 2017 n. 103**, ad integrazione della disposizione sopra citata, si è esteso l’obbligo di informativa ricomprensendovi anche “*i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell’anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell’entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell’esito, ove conclusi*”.

Con il presente contributo il Governo adempie pertanto anche all’obbligo di informativa imposto dalla citata novella del 2017. Oltre alla trattazione relativa all’analisi delle misure cautelari personali (Parte I), si è predisposta anche apposita sezione dedicata ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, all’entità delle riparazioni e ai procedimenti disciplinari iniziati nei confronti dei magistrati (Parte II).

Quanto alla descrizione dei principali interventi legislativi in materia di misure cautelari, nonché di alcuni rilevanti arresti giurisprudenziali, si rimanda alla parte introduttiva della *Relazione per l’anno 2017 – edizione aprile 2018*². I riferimenti normativi e giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione formano oggetto di analisi nella specifica *sedes materiae*.

¹ La Relazione al Parlamento sulle Misure Cautelari Personalì è una pubblicazione del Ministero della Giustizia

² Di seguito i link di alcune delle precedenti Relazioni, tutte comunque reperibili sul sito di questo Ministero:
-*Relazione per l’anno 2017* (edizione aprile 2018):

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?contentId=SPS112586&previousPage=mg_1_12

-*Relazione per l’anno 2021* (edizione aprile 2022):

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?contentId=SPS379787&previousPage=mg_1_12

PARTE I - MISURE CAUTELARI PERSONALI

1) METODOLOGIA DEL MONITORAGGIO

Come detto, la legge n. 47 del 2015, all'art. 15, prevede che il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenti alle Camere *“una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi”*.

A tal fine la Direzione Generale degli Affari Interni ha coinvolto nella rilevazione tutti i Tribunali presenti sul territorio nazionale.

Deve rilevarsi come il SICP - *Sistema Informativo della Cognizione Penale*, attivato nel 2016, sia prioritariamente rivolto a soddisfare le esigenze di gestione amministrativa proprie dei procedimenti penali, e non abbia finalità di natura statistica. Il perseguitamento di queste ultime, in termini compatibili con la necessaria tempestività dell'informativa richiesta, risulta pertanto possibile solo se, e nella misura in cui, venga attuato nel rispetto delle caratteristiche strutturali e di funzionamento del citato Sistema.

I Tribunali (sezioni del Giudice per le indagini preliminari – GIP nel prosieguo – e sezioni Dibattimentali) inviano, all'inizio di ogni anno, i dati relativi alle **misure cautelari personali coercitive emesse nell'anno precedente e annoverate nel Libro IV Capo II del Codice di Procedura Penale (artt. 280-286 bis)**; restano invece escluse dalla rilevazione le misure interdittive di cui al successivo Capo III.

I dati vengono estratti dalle cancellerie delle sezioni GIP e Dibattimentali tramite apposite *query* presenti sul SICP ed inviati al Ministero in formato *excel*, ove vengono successivamente elaborati e trasfusi, per ogni singolo ufficio, in dettagliati prospetti riepilogativi (i dati inviati dagli uffici in formato *excel* non sono infatti immediatamente fruibili, essendo costituiti da matrici alfanumeriche di grandi dimensioni).

2) TIPOLOGIA DEI DATI RACCOLTI

2.1) MACRO VOCI EVIDENZIATE NEI PROSPETTI RIEPILOGATIVI

I citati prospetti riepilogativi riportano oltre 160 dati numerici per singolo ufficio, raggruppati nelle due seguenti macro-voci:

1) numero delle misure cautelari emesse nell'anno considerato, suddivise per tipologia di misura: è il dato numerico maggiormente significativo, che evidenzia il numero di ordinanze (da intendersi però “*ad personam*”) di misure cautelari personali emesse da ciascun ufficio nell’anno in esame (in questa Relazione è l’anno 2022), indipendentemente dall’anno di iscrizione del procedimento in cui sono contenute; è da osservare che tale numero non coincide con il numero delle persone “cautelate”, risultandone in genere superiore, essendo infatti possibile che ad una stessa persona venga applicata più di una misura cautelare nell’arco dell’anno per fatti diversi dedotti nel medesimo o in diversi procedimenti; è anche altresì possibile che identica evenienza si registri nell’ambito dello stesso procedimento e per la medesima misura, allorquando vi sia la necessità di rinnovarla in più periodi dell’anno, od anche revocarla e sostituirla con altra più lieve o più gravosa (per la relativa analisi si veda il capitolo n. 3);

2) numero delle misure cautelari emesse nell'anno considerato, nei procedimenti definiti nel medesimo anno (iscritti nel medesimo anno o iscritti in anni precedenti), suddivise per tipologia di misura e per tipo di provvedimento emesso: questo dato numerico viene rilevato in specifico ossequio a quanto richiesto dall’art. 16 della legge e mira soprattutto ad evidenziare il tipo di esito che si è avuto nei procedimenti definiti ove è stata emessa una qualche misura cautelare coercitiva (per la relativa analisi si veda il capitolo n. 4). Preme sottolineare che in tutta la Relazione, con il termine di ‘procedimenti definiti’ si intendono anche i procedimenti definiti in modo non irrevocabile.

2.2) TIPOLOGIE DI MISURE CAUTELARI COERCITIVE RILEVATE

Per ciò che riguarda le diverse tipologie di misure rilevate in dettaglio, sono state considerate le seguenti **11 misure** (per ciascuna viene riportato, a solo titolo esplicativo, il primo comma del corrispondente articolo del c.p.p.):

- 1) **art. 281 c.p.p.: Divieto espatrio:** “Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all’imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l’autorizzazione del giudice che procede”;
- 2) **art. 282 c.p.p.: Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria:** “Con il provvedimento che dispone l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all’imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria”;
- 3) **art. 282 bis c.p.p.: Allontanamento dalla casa familiare:** “Con il provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede”;
- 4) **art. 282 ter c.p.p.: Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa:** “Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa”.

Appare qui strettamente necessario sottolineare che le misure emesse in base al citato art. 282 ter c.p.p. vengono rilevate in modo numericamente congiunto (non essendo possibile operarne una scissione nei registri informatizzati) alle **prescrizioni accessorie delle misure cautelari di cui all'art. 282 bis comma 1 emesse ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 282 bis c.p.p.**: *“Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa...”*;

5) **art. 283 comma 1 c.p.p.: Divieto di dimora:** *“Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all’imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede”*;

6) **art. 283 comma 2 c.p.p.: Obbligo di dimora:** *“Con il provvedimento che dispone l’obbligo di dimora, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi, senza l’autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale...”* (a partire dalla Relazione con dati anno 2020, si è preferito considerare in modo disgiunto le due diverse disposizioni dell’art. 283, in modo da avere un’informazione di maggiore dettaglio);

7) **art. 284 c.p.p.: Arresti domiciliari (senza ‘braccialetto’):** *“Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta”*;

8) **art. 284 + art. 275 bis c.p.p.: Arresti domiciliari (con ‘braccialetto’):** *“Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.”* (anche per l’art. 284 c.p.p. si è preferito considerare in modo disgiunto le due diverse modalità di arresto domiciliare a disposizione del giudice, ossia con e senza il c.d. ‘braccialetto elettronico’);

9) **art. 285 c.p.p.: Custodia cautelare in carcere:** *“Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l’imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria”*;

10) **art. 285 bis c.p.p.: Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri:** *“Nelle ipotesi di cui all’articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano”*;

11) **art. 286 c.p.p.: Custodia cautelare in luogo di cura:** *“Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero...”*

2.3) TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO DI EMISSIONE DELLE MISURE CAUTELARI IVI CONTENUTE

Per ciò che riguarda i provvedimenti di cui al punto 2) menzionato nel paragrafo 2.1, emessi nell'ambito dei procedimenti definiti nel medesimo anno di emissione delle misure cautelari ivi contenute, sono state considerate *le seguenti tipologie di condanna*:

- **provvedimenti di condanna definitiva senza sospensione condizionale della pena,**
- **provvedimenti di condanna definitiva con sospensione condizionale della pena,**
- **provvedimenti di condanna *non* definitiva senza sospensione condizionale della pena,**
- **provvedimenti di condanna *non* definitiva con sospensione condizionale della pena.**

Quindi, ad esempio, con riferimento all'anno 2022 in esame, sommando le misure emesse nei procedimenti contenenti i provvedimenti di cui alle citate 4 voci, si ottiene il totale delle misure emesse nel 2022 nei procedimenti definiti con condanna nel 2022.

In linea generale e salvo casi particolari, il giudice non dovrebbe emettere le misure cautelari custodiali degli arresti domiciliari e del carcere in quei procedimenti ove ritenga possa essere concessa, con la sentenza di condanna, la sospensione condizionale della pena (ex art. 275, comma 2 bis, c.p.p.); tuttavia, come si vedrà nel prosieguo, vi sono diversi casi in cui la misura custodiale risulta applicata in procedimenti definiti con condanna ad una pena sospesa condizionalmente.

Per ciò che riguarda *le restanti tipologie di provvedimenti*, ossia di *assoluzione o di altro tipo*, abbiamo:

- **provvedimenti di assoluzione definitiva,**
- **provvedimenti di assoluzione *non* definitiva,**
- **provvedimenti di altro tipo (definitivo e non definitivo) rientranti nelle categorie di proscioglimento a vario titolo** ex articoli 129 (Obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità) – 425 (Sentenza di non luogo a procedere) – 469 (Proscioglimento prima del dibattimento) – 529 (Sentenza di non doversi procedere) – 531 (Dichiarazione di estinzione del reato) c.p.p.

Restano, invece, escluse dal computo le misure emesse nei procedimenti definiti con **sentenza di incompetenza**, modalità definitoria non di interesse in quanto tali procedimenti vengono poi trasmessi ad altro ufficio per la decisione sul merito.

3) ANALISI DELLE MISURE EMESSE NELL'ANNO 2022

3.1) ANALISI DELLE MISURE EMESSE PER TIPOLOGIA: ITALIA

La percentuale di risposta dei Tribunali (sezioni GIP e sezioni dibattimentali) interessati al monitoraggio dei dati dell'anno 2022 è stata dell'80%, con la precisazione che hanno risposto quasi tutti i 29 Tribunali distrettuali; i dati degli uffici non rispondenti sono stati stimati.

Si riportano nel seguente schema i dati conteggiati a livello nazionale per l'anno 2022 insieme a quelli del quadriennio precedente, ove sono state effettuate alcune stime al fine di rendere maggiormente confrontabili i dati delle varie annualità:

**SCHEMA 1 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE IN ITALIA:
ANNI 2018-2022**

TIPOLOGIA MISURE / NUMERO MISURE EMESSE	Anno 2018 (***)	Anno 2019 (**)	Anno 2020 (*)	Anno 2021 (*)	Anno 2022 (*)
Art. 281 c.p.p.: Divieto di espatrio	101	109	60	54	74
Art. 282 c.p.p.: Obbligo presentazione alla Polizia Giudiziaria	14.503	14.204	11.642	12.816	12.928
Art. 282 bis comma 1 c.p.p.: Allontanamento dalla casa familiare	3.158	3.606 (**)	3.392	3.181	3.156
Art. 282 ter: Divieto di avvicinamento (anche come prescrizione accessoria della m.c. di cui all'art. 282 bis c.1, ai sensi dell'art. 282 bis c.2)	9.101 (***)	8.629 (**)	8.053	8.444	8.621
Art. 283 comma 1 c.p.p.: Divieto di dimora	5.211 (***)	5.090 (**)	4.805	4.532	5.385
Art. 283 comma 2 c.p.p.: Obbligo di dimora	7.439 (***)	7.268 (**)	6.850	6.467	6.171
Art. 284 c.p.p.: Arresti domiciliari (senza 'braccialetto')	20.938 (***)	20.294 (**)	19.331	18.036	16.507
Art. 284 + art. 275 bis c.p.p.: Arresti domiciliari (con 'braccialetto')	2.840 (***)	2.753 (**)	2.618	2.808	3.357
Art. 285 c.p.p.: Custodia cautelare in carcere	31.970	31.624	24.928	24.126	24.654
Art. 286 c.p.p.: Custodia cautelare in luogo di cura	537	620	520	638	715
TOTALE NAZIONALE	95.798 (***)	94.197	82.199	81.102	81.568
<i>Tasso di risposta degli uffici</i>	84%	86%	76% (*)	70% (*)	80%

(***) per l'anno 2018 era stata computata solo la misura dell'allontanamento; si riporta pertanto una

stima del divieto di avvicinamento (totalmente mancante) pari a 9.101, con conseguente aumento del totale nazionale dell'anno 2018 (che era 86.697), per un totale di 95.798; analoghe stime sono state condotte, come per l'anno 2019, per le altre due coppie di misure, a partire dai due totali noti (12.650 per il divieto-obbligo dimora e 23.778 per gli arresti domiciliari)

(**) per l'anno 2019 le misure dell'allontanamento e del divieto di avvicinamento sono state computate in modo congiunto (per un totale noto pari a 12.235), si riporta pertanto una stima dei due valori disgiunti; analoghe stime sono state effettuate anche per le coppie di misure divieto-obbligo dimora e arresti domiciliari con e senza braccialetto, a partire dai due totali noti

(*) per gli anni 2020 e 2021 i tassi di risposta sono stati del 76% e del 70%, ma hanno risposto quasi tutti i Tribunali distrettuali e i dati degli uffici non rispondenti più significativi sono stati stimati

Nello schema viene omessa la voce relativa **all'art. 285 bis c.p.p.: Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri in quanto è risultata in genere numericamente nulla nel corso dei vari anni**. Per l'anno 2022 si è avuta solo una misura emessa in base al citato articolo, aggregata per comodità a quelle emesse ex art. 286 c.p.p.

I dati delle varie annualità si possono reputare ben confrontabili tra loro, in quanto, pur risultando diverse le percentuali degli uffici rispondenti, si è sopperito al problema delle mancate risposte con opportune stime.

Dal confronto risulta evidente una diminuzione significativa del numero totale delle misure emesse negli anni 2020-2022 rispetto a quelle emesse nel biennio precedente.

Si reputa dunque possibile procedere ad un confronto temporale anche in termini percentuali, confronto senz'altro di una certa importanza, in quanto utile per vedere le variazioni della distribuzione percentuale delle misure per tipologia:

**SCHEMA 1 (%) – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSO IN ITALIA:
ANNI 2018-2022 (%)**

TIPOLOGIA MISURE / NUMERO MISURE EMESSE (%)	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Art. 281 c.p.p.: Divieto di espatrio	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Art. 282 c.p.p.: Obbligo presentazione alla Polizia Giudiziaria	15,1%	15,1%	14,2%	15,8%	15,8%
Art. 282 bis comma 1 c.p.p.: Allontanamento dalla casa familiare	3,3%	3,8%	4,1%	3,9%	3,9%
Art. 282 ter c.p.p.: Divieto di avvicinamento (anche come prescrizione accessoria della m.c. di cui all'art. 282 bis c.1, ai sensi dell'art. 282 bis c.2 c.p.p.)	9,4%	9,2%	9,8%	10,4%	10,6%
Art. 283 comma 1 c.p.p.: Divieto di dimora	5,4%	5,4%	5,9%	5,6%	6,6%

TIPOLOGIA MISURE / NUMERO MISURE EMESSE (%)	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Art. 283 comma 2 c.p.p.: Obbligo di dimora	7,8%	7,7%	8,3%	8,0%	7,6%
Art. 284 c.p.p.: Arresti domiciliari (senza 'braccialetto'):	21,9%	21,5%	23,5%	22,2%	20,2%
Art. 284 + art. 275 bis c.p.p.: Arresti domiciliari (con 'braccialetto'):	3,0%	2,9%	3,2%	3,5%	4,1%
Art. 285 c.p.p.: Custodia cautelare in carcere	33,4%	33,6%	30,3%	29,7%	30,2%
Art. 286 c.p.p.: Custodia cautelare in luogo di cura	0,6%	0,7%	0,6%	0,8%	0,9%
TOTALE NAZIONALE (%)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Lo schema 1 (%) mostra una forte stabilità in termini di distribuzione percentuale delle misure, ad eccezione forse della lieve flessione della misura custodiale in carcere, la cui deflazione resta d'altronde il principale obiettivo della norma in esame.

Lo schema consente di osservare, in sintesi e con riferimento all'intero periodo considerato, quanto segue:

- *le misure cautelari custodiali (carcere - arresti domiciliari - luogo cura) costituiscono il 57% circa di tutte le misure emesse, mentre quelle non custodiali (le restanti) ne costituiscono circa il 43%;*

- *una misura cautelare coercitiva su tre emesse è quella carceraria (32%), mentre una misura cautelare coercitiva su quattro è quella degli arresti domiciliari (25%);*

- *il 14% degli arresti domiciliari viene applicato con procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. 'braccialetto'), mentre il restante 86% degli arresti domiciliari viene applicato senza il suddetto controllo elettronico (nell'anno 2022 tali percentuali sono state, rispettivamente, 17% e 83%);*

- *l'applicazione delle misure del divieto di espatrio e della custodia cautelare in luogo di cura appare estremamente residuale nel quadriennio in esame; tali misure congiuntamente considerate non raggiungono infatti neanche l'1% del totale.*

3.2) ANALISI DELLE MISURE EMESSE: PER AREA GEOGRAFICA (MAGGIORI DISTRETTI)

Passando adesso all'analisi a livello distrettuale per vedere, in particolare, i distretti che detengono le maggiori entità numeriche di misure emesse nell'anno 2022 e considerando ad esempio solo quelli aventi una percentuale maggiore del 5% sul totale, abbiamo:

SCHEMA 2 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NEI MAGGIORI DISTRETTI: ANNI 2021-2022

MAGGIORI DISTRETTI	2021		2022	
	NUMERO MISURE EMESSE NEL DISTRETTO	NUMERO MISURE EMESSE SUL TOT. NAZ. (%)	NUMERO MISURE EMESSE NEL DISTRETTO	NUMERO MISURE EMESSE SUL TOT. NAZ. (%)
Roma	9.579	11,8%	9.761	12,0%
Milano	8.087	10,0%	8.634	10,6%
Napoli	6.663	8,2%	7.713	9,5%
Torino	6.442	7,9%	6.171	7,6%
Bologna	7.090	8,7%	6.127	7,5%
Firenze	4.446	5,5%	4.767	5,8%
Bari	4.445	5,5%	4.718	5,8%
Totale maggiori Distretti	46.752	57,6%	47.891	58,7%
TOTALE NAZIONALE	81.102	100%	81.568	100%

Ciò mostra come questi 7 distretti, congiuntamente considerati, detengano più della metà del totale nazionale delle misure emesse.

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale delle misure emesse per area geografica, abbiamo in estrema sintesi e sempre con riferimento all'anno 2022: **Nord 39,4% - Centro 21,4% - Sud 26,6% - Isole 12,6%**. Delle 4 aree geografiche, la maggiore quota delle misure si concentra quindi al Nord.

3.3) ANALISI DELLE MISURE EMESSE PER TIPOLOGIA: GIP E DIBATTIMENTO

Operando adesso l'analisi a livello di tipologia di ufficio interessato al monitoraggio, ossia le sezioni GIP e le sezioni Dibattimentali di tutti i Tribunali presenti sul territorio nazionale, abbiamo, con riferimento all'ultimo triennio:

SCHEMA 3 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSO PRESSO LE SEZIONI GIP E LE SEZIONI DIBATTIMENTALI DEI TRIBUNALI: ANNI 2020-2022 (%)

TIPOLOGIA DI UFFICIO / NUMERO MISURE EMESSO (%)	2020	2021	2022
GIP	74,8%	73,2%	73,8%
Dibattimento	25,2%	26,8%	26,2%
TOTALE NAZIONALE	100%	100%	100%

Lo schema mostra come i 3/4 circa delle misure vengano emessi dalle sezioni GIP, mentre solo il restante 1/4 venga emesso dalle sezioni Dibattimentali.

Interessante è anche l'analisi della distribuzione percentuale del tipo di misura emessa dai due diversi uffici. Il seguente schema mostra infatti alcune differenze significative:

SCHEMA 4 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSO PRESSO LE SEZIONI GIP E LE SEZIONI DIBATTIMENTALI DEI TRIBUNALI: ANNI 2021-2022 (%)

TIPOLOGIA MISURE / NUMERO MISURE EMESSO (%)	2021			2022		
	Italia	GIP	Dibatti- mento	Italia	GIP	Dibatti- mento
Art. 281 c.p.p.: Divieto espatrio	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%
Art. 282 c.p.p.: Obbligo presentazione alla Polizia Giudiziaria	15,8%	10,2%	31,0%	15,8%	10,2%	31,8%
Art. 282 bis comma 1: Allontanamento dalla casa familiare	3,9%	5,0%	1,0%	3,9%	5,1%	0,5%
Art. 282 ter c.p.p.: Divieto di avvicinamento (anche come prescrizione accessoria della m.c. di cui all'art. 282 bis c.1, ai sensi dell'art. 282 bis c.2 c.p.p.)	10,4%	12,6%	4,3%	10,6%	13,0%	3,6%
Art. 283 comma 1 c.p.p.: Divieto di dimora	5,6%	3,4%	11,6%	6,6%	3,8%	14,6%
Art. 283 comma 2 c.p.p.: Obbligo di dimora	8,0%	7,1%	10,3%	7,6%	6,6%	10,3%
Art. 284 c.p.p.: Arresti domiciliari (senza ‘braccialetto’):	22,2%	22,6%	21,4%	20,2%	20,9%	18,4%

TIPOLOGIA MISURE / NUMERO MISURE EMESSE (%)	2021			2022		
	Italia	GIP	Dibattimento	Italia	GIP	Dibattimento
Art. 284 + art. 275 bis c.p.p.: Arresti domiciliari (con ‘braccialetto’):	3,5%	3,9%	2,2%	4,1%	4,6%	2,8%
Art. 285 c.p.p.: Custodia cautelare in carcere	29,7%	34,1%	17,8%	30,2%	34,7%	17,6%
Art. 286 c.p.p.: Custodia cautelare in luogo di cura	0,8%	1,0%	0,3%	0,9%	1,0%	0,4%
TOTALE NAZ. (%)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOTALE NAZIONALE	81.102	59.404	21.698	81.568	60.190	21.378

In celeste sono evidenziate le differenze maggiormente significative tra i dati in percentuale.

Considerato l'elevato numero delle misure conteggiate, appare statisticamente evidente che il giudice dibattimentale utilizza le misure dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di dimora in modo notevolmente più frequente rispetto al Giudice per le indagini preliminari; l'inverso avviene, invece, per le misure della custodia cautelare in carcere e per il divieto di avvicinamento.

In particolare, per ciò che riguarda l'utilizzo della custodia cautelare in carcere, la differenza appare molto significativa: il GIP utilizza la misura carceraria con frequenza quasi doppia (34,7%) rispetto al giudice dibattimentale (17,6%) (dati anno 2022).

3.4) ANALISI DELLE MISURE EMESSE PER TIPOLOGIA: MAGGIORI TRIBUNALI CAPOLUOGO

I Tribunali che detengono le maggiori entità numeriche di misure emesse sono in genere i Tribunali ubicati nelle città capoluogo di distretto. Congiuntamente considerati e sempre con riferimento all'anno 2022, essi detengono quasi il 50% del totale delle misure emesse (40.434 misure su un totale di 81.568).

Volendo adesso analizzare la distribuzione percentuale del tipo di misura emessa nei 4 maggiori Tribunali capoluogo, abbiamo:

SCHEMA 5 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESENTE NEI MAGGIORI TRIBUNALI CAPOLUOGO: ANNO 2022 (%)

TIPOLOGIA MISURE / NUMERO MISURE EMESENTE (%)	Roma	Milano	Napoli	Torino
Divieto di espatrio	0,1%	0,1%	0,0%	0,2%
Obbligo presentazione Polizia Giudiziaria	24,6%	19,8%	8,9%	24,0%
Allontanamento casa familiare	2,3%	2,9%	0,9%	4,4%
Divieto avvicinamento	6,7%	5,6%	2,6%	11,4%
Divieto dimora	12,2%	13,1%	3,7%	5,7%
Obbligo dimora	4,8%	2,8%	1,7%	3,6%
Arresti domiciliari (senza ‘braccialetto’):	16,6%	19,2%	22,9%	17,4%
Arresti domiciliari (con ‘braccialetto’):	6,3%	1,2%	2,0%	0,6%
Custodia cautelare in carcere	25,9%	34,7%	57,2%	32,0%
Custodia cautelare in luogo di cura	0,6%	0,6%	0,2%	0,6%
TOTALE (%)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. ANNO 2022	5.821	5.151	3.412	3.294

Lo schema 5 mostra che le distribuzioni percentuali sono strutturalmente uniformi nei 4 Tribunali considerati (GIP + Dibattimento), ma emergono comunque alcune apprezzabili differenze. Ad esempio, per il Tribunale di Napoli la custodia cautelare in carcere raggiunge livelli particolarmente elevati (57,2%), rappresentando di gran lunga lo strumento più utilizzato.

3.5) ANALISI DELLE MISURE EMESENTE: PER ANNO DI ISCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Relativamente all’anno di iscrizione del procedimento nell’ambito del quale è stata emessa la misura cautelare coercitiva, può osservarsi come 8 misure su 10 vengano emesse nel medesimo anno in cui il procedimento di appartenenza viene iscritto a registro.

La serie storica delle distribuzioni percentuali appare in effetti molto stabile:

**SCHEMA 6 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE PER ANNO DI ISCRIZIONE
DEL RELATIVO PROCEDIMENTO: ANNI 2018-2022**

Anno di emissione della misura	Numero misure emesse nell'anno esaminato in procedimenti iscritti nel medesimo anno	Numero misure emesse nell'anno esaminato in procedimenti iscritti in anni precedenti	Totale misure emesse nell'anno esaminato
2018 (*)	77.309 (80,7%)	18.489 (19,3%)	95.798 (*)
2019	77.713 (82,5%)	16.484 (17,5%)	94.197
2020	66.378 (80,8%)	15.821 (19,2%)	82.199
2021	65.052 (80,2%)	16.050 (19,8%)	81.102
2022	65.298 (80,1%)	16.270 (19,9%)	81.568

(*) per l'anno 2018 vedi ad ogni buon fine la nota in calce allo schema 1

4) ANALISI DELLE MISURE EMESSE NELL'ANNO 2022 NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO

4.1) ANALISI DELLE MISURE EMESSE NEI PROCEDIMENTI DEFINITI E NON DEFINITI

Come accennato nel punto 2) del paragrafo 2.1 “macro voci evidenziate nei prospetti riepilogativi”, nel monitoraggio vengono anche rilevate le misure emesse nell’anno esaminato contenute nei procedimenti definiti nel medesimo anno, in specifico ossequio a quanto richiesto dall’art. 16 della legge, soprattutto per vedere il tipo di esito che si è avuto nei procedimenti definiti (si ribadisce ad ogni buon fine: *definiti nel medesimo anno di emissione della misura*) ove è stata emessa una qualche misura cautelare coercitiva. Si ricorda quanto detto nel paragrafo 2.1, ossia *con il termine di ‘procedimenti definiti’ si intendono anche i procedimenti definiti in modo non irrevocabile*.

L’analisi dell’esito del procedimento nell’ambito del quale sia stata applicata la misura cautelare personale da un lato consente di verificare se abbiano trovato conferma nel processo gli elementi di accusa nei confronti della persona preventivamente sottoposta alla misura cautelare e dall’altro se il tipo di misura emessa (carcere o arresti domiciliari) sia risultata sempre compatibile con la successiva assenza della sospensione condizionale della pena nei procedimenti definiti con condanna (si veda a tale proposito l’art. 275 comma 2 bis c.p.p.).

Analizzando ora quante delle misure emesse in ciascun anno esaminato appartengano a procedimenti definiti nel medesimo anno,abbiamo:

SCHEMA 7 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NEI PROCEDIMENTI DEFINITI E NON DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO. ANNI 2018-2022

Anno di emissione della misura e di definizione del relativo procedimento	Numero misure emesse nell’anno esaminato in procedimenti definiti nel medesimo anno (1)	Numero misure emesse nell’anno esaminato in procedimenti non definiti nel medesimo anno (2)	Totale misure emesse nell’anno esaminato (3)
2018 (*)	54.329 (56,7%)	41.469 (43,3%)	95.798 (*)
2019	41.604 (44,2%)	52.593 (55,8%)	94.197
2020	31.455 (38,3%)	50.744 (61,7%)	82.199
2021	32.805 (40,4%)	48.297 (59,6%)	81.102
2022	33.039 (40,5%)	48.529 (59,5%)	81.568

(*) per l’anno 2018 vedi ad ogni buon fine la nota in calce allo schema 1

(2) = (3) – (1), ossia il dato (2) viene qui ottenuto come semplice differenza tra le due poste (1) e (3) che sono note perché rilevate; i procedimenti non definiti sono i procedimenti che restano pendenti al 31/12 dell’anno esaminato

Limitando l’analisi alle sole **33.039 misure emesse nel 2022 nei procedimenti definiti nel medesimo anno** e volendo ad esempio conoscerne la composizione percentuale per anno di iscrizione del procedimento definito,abbiamo, in estrema sintesi, che l’82,3% (27.203) delle citate misure appartiene a procedimenti definiti ed iscritti nel medesimo anno 2022, mentre il restante 17,7% (5.836) appartiene a procedimenti definiti nell’anno 2022 ma iscritti in anni precedenti.

L'elevata percentuale dell'82,3% sembra attestare che i procedimenti ove vengono emesse misure cautelari personali di tipo coercitivo hanno tempi di definizione molto ridotti, circostanza verosimilmente dovuta al fatto che già sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico della persona, come disposto dall'art. 273 comma 1 c.p.p., ed il giudice, nell'emettere una misura cautelare, già dispone di probabili fondati elementi di prova.

4.2) ANALISI DELLE MISURE EMESSE NEI PROCEDIMENTI DEFINITI: PER TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO

Come descritto nel paragrafo 2.3, sono state anche puntualmente rilevate le varie tipologie di provvedimenti emessi nell'ambito dei procedimenti definiti nel medesimo anno di emissione delle misure cautelari ivi contenute.

Abbiamo in sintesi il seguente schema, che riporta il numero delle misure emesse nell'anno in esame per tipologia di provvedimento emesso anch'esso nell'anno in esame:

SCHEMA 8 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO, PER TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO: ANNI 2018-2022

TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO / NUMERO MISURE EMESSE	Anno 2018 (*)	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Condanna definitiva senza sosp. condiz. pena	9.900	8.024	5.363	5.449	5.866
Condanna definitiva con sosp. condiz. pena	3.294	2.757	1.909	1.969	2.214
Condanna non definitiva senza sosp. condiz. pena	31.228	23.271	18.675	19.694	19.280
Condanna non definitiva con sosp. condiz. pena	4.349	3.396	2.639	2.761	2.662
Assoluzione definitiva	910	792	462	495	534
Assoluzione non definitiva	3.200	2.301	1.745	1.775	1.828
Altro tipo di sentenza	1.448	1.063	662	662	655
TOTALE NAZIONALE	54.329 (*)	41.604	31.455	32.805	33.039

(*) per l'anno 2018 vedi ad ogni buon fine la nota in calce allo schema 1

Per ciò che riguarda la corrispondente distribuzione percentuale, abbiamo:

SCHEMA 8 (%) – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO PER TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO: ANNI 2018-2022 (%)

TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO / NUMERO MISURE EMESSE (%)	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Media
Condanna definitiva senza sosp. condiz. pena	18,2%	19,3%	17,0%	16,7%	17,8%	17,8%
Condanna definitiva con sosp. condiz. pena	6,1%	6,6%	6,1%	6,0%	6,7%	6,3%
Condanna non definitiva senza sosp. condiz. pena	57,5%	55,9%	59,4%	60,0%	58,4%	58,2%
Condanna non definitiva con sosp. condiz. pena	8,0%	8,2%	8,4%	8,4%	8,1%	8,2%
Assoluzione definitiva	1,7%	1,9%	1,5%	1,5%	1,5%	1,6%
Assoluzione non definitiva	5,8%	5,5%	5,5%	5,4%	5,5%	5,6%
Altro tipo di sentenza	2,7%	2,6%	2,1%	2,0%	2,0%	2,3%
TOTALE NAZIONALE	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

ove si può osservare che la modalità di definizione prevalente è la condanna non definitiva senza sospensione condizionale della pena, che raggiunge mediamente il 58,2% del totale, *ossia quasi 6 misure su 10 sono state emesse in un procedimento che ha avuto poi come esito, sia pur non definitivo, la condanna senza sospensione condizionale della pena.*

Sommando poi la citata percentuale del 58,2% a quella media del 17,8% relativa alla *condanna definitiva senza sospensione condizionale della pena, abbiamo un totale del 76,0%, ossia 3 misure su 4 sono state emesse in un procedimento che ha avuto poi come esito la condanna (definitiva o non definitiva) senza sospensione condizionale della pena.*

Le percentuali medie del 6,3% e del 8,2% relative alla condanna definitiva e non definitiva con la sospensione condizionale della pena, portano la tipologia della condanna ad un'ulteriore supplemento del 14,5%.

Sommando quindi le due percentuali del 76,0% e del 14,5% (= 90,5%), si deduce che **9 misure su 10 sono state emesse in un procedimento che ha avuto poi come esito la sentenza di condanna** (vedi lo schema 8 bis sotto riportato), come sarebbe logico attendersi.

Per ciò che riguarda invece le percentuali medie delle assoluzioni definitive e non definitive, abbiamo una percentuale media complessiva del 7,2% (1,6% + 5,6%).

Alla suddetta percentuale si può poi affiancare la percentuale media delle altre tipologie di sentenza (sempre di tipo definitivo e non) rientranti nelle categorie del proscioglimento a vario titolo (ex artt. 129 – 425 – 469 – 529 – 531 c.p.p., vedi anche il paragrafo 2.3), che risulta pari al restante 2,3%.

Sommando le due percentuali del 2,3% e del 7,2%, abbiamo un totale di esiti assolutori e di proscioglimento a vario titolo di quasi il 10% circa, ossia **1 misura su 10 è stata emessa in un procedimento che ha avuto poi come esito l'assoluzione o il proscioglimento.**

Come detto nel paragrafo 2.3 restano escluse dal computo le misure emesse nei procedimenti definiti con sentenza di incompetenza, in quanto tali procedimenti vengono poi trasmessi ad altro ufficio per la decisione sul merito.

Abbiamo quindi il seguente schema di sintesi:

SCHEMA 8 bis – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSO NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO PER TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO: SINTESI ANNI 2018-2022 (%)

TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO / NUMERO MISURE EMESSO (%)	Media anni 2018-2020	Anno 2021	Anno 2022
Condanna (definitiva e non definitiva)	90,3%	91,1%	90,9%
Assoluzione e proscioglimenti a vario titolo (definitivi e non definitivi)	9,7%	8,9%	9,1%
TOTALE NAZIONALE (%)	100,0%	100,0%	100,0%

che attesta la sostanziale teorica consequenzialità (90% dei casi) che dovrebbe sussistere tra provvedimento di emissione di una misura cautelare e tipo di provvedimento conclusivo del procedimento (ossia condanna, anche se non definitiva).

Da evidenziare, incidentalmente e ad ogni buon fine, che dall'analisi dei dati non sembrano emergere differenze significative tra le tipologie di provvedimenti emessi dal GIP e quelle emesse in sede dibattimentale (pertanto non si allega per brevità la relativa tabella, che porterebbe comunque valori pressoché identici a quelli del precedente schema per entrambe le tipologie di uffici).

4.3) ANALISI DELLE MISURE EMESSE NEI PROCEDIMENTI DEFINITI: PER TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO E DI MISURA

4.3.1) Provvedimenti per tipologia di misura emessa

Riconsiderando adesso il numero delle misure emesse nell'anno 2022 nei procedimenti definiti nel medesimo anno, riportato negli schemi 7 e 8 e pari a 33.039 (pari al 40,5% di tutte le misure emesse nel 2022, vedi schema n. 7), abbiamo il seguente schema 9:

SCHEMA 9 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NELL'ANNO 2022 NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO: TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO E DI MISURA A CONFRONTO

TIPOLOGIA MISURE / TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO	Cond. def. senza sosp. condiz. pena	Cond. def. con sosp. condiz. pena	Cond. non def. senza sosp. condiz. pena	Cond. non def. con sosp. condiz. Pena	Assol. (def. e non def.)	Altro tipo di sent.	TOT. NAZ.	TOT. NAZ. (%)
Divieto di espatrio	6	7	12	0	0	0	25	0,1%
Obbligo presentazione Polizia Giudiziaria	1.205	628	3.427	843	464	92	6.659	20,1%
Allontanamento casa familiare	45	64	187	72	45	36	449	1,4%
Divieto avvicinamento	152	204	668	195	164	159	1.542	4,7%
Divieto dimora	631	239	1.611	335	134	32	2.982	9,0%
Obbligo dimora	463	201	1.396	281	189	30	2.560	7,7%
Arresti domiciliari (senza 'braccialetto')	1.501	488	4.752	502	531	106	7.880	23,8%
Arresti domiciliari (con 'braccialetto')	212	53	1.151	48	144	39	1.647	5,0%
Custodia cautelare in carcere	1.635	328	6.043	382	603	148	9.139	27,7%
Custodia cautelare in luogo di cura	16	2	33	4	88	13	156	0,5%
TOT. NAZ.	5.866	2.214	19.280	2.662	2.362	655	33.039	100,0%
TOT. NAZ. (%)	17,8%	6,7%	58,4%	8,1%	7,0%	2,0%	100,0%	

Lo schema mostra che, delle 33.039 misure emesse nei procedimenti definiti nell'anno 2022, le entità numeriche più elevate ricorrono per la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari senza braccialetto e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in corrispondenza della condanna definitiva e non definitiva senza sospensione condizionale della pena.

4.3.2) Provvedimenti per tipologia di misura emessa (%)

Appare logico chiedersi se le diverse tipologie di provvedimenti emessi possano essere in qualche modo correlate con la gravità del tipo di misura emessa. Ad esempio, ci si potrebbe chiedere se i procedimenti ove sia stata emessa una misura custodiale (carcere o arresti domiciliari) siano maggiormente suscettibili di terminare con una condanna rispetto ai procedimenti ove sia stata emessa una misura non custodiale, quindi di minore gravità.

In effetti le percentuali riportate nello schema seguente, ove si sono considerate per brevità solo le tipologie di misura più frequenti, mostrano che la tipologia di esito del procedimento non sembra correlata al tipo di misura emessa. Infatti, le distribuzioni delle percentuali lette per riga appaiono simili alla distribuzione percentuale del totale nazionale (analogamente le percentuali lette per colonna sono abbastanza simili tra loro, presentando una ridotta variabilità):

SCHEMA 9 (%) – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NELL’ANNO 2022 NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO: TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO E DI MISURA A CONFRONTO (%)

TIPOLOGIA MISURE / TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO (%)	Cond. def. senza sosp. condiz. pena	Cond. def. con sosp. condiz. Pena	Cond. non def. senza sosp. condiz. pena	Cond. non def. con sosp. condiz. pena	Assol. (def. e non def.)	Altro tipo di sent.	TOT. NAZ.
Obbligo di presentazione Polizia Giudiziaria	18,1%	9,4%	51,4%	12,7%	7,0%	1,4%	100,0%
Divieto di avvicinamento	9,9%	13,2%	43,3%	12,7%	10,6%	10,3%	100,0%
Divieto di dimora	21,2%	8,0%	54,0%	11,2%	4,5%	1,1%	100,0%
Obbligo di dimora	18,1%	7,8%	54,5%	11,0%	7,4%	1,2%	100,0%
Arresti domiciliari (senza ‘braccialetto’)	19,1%	6,2%	60,3%	6,4%	6,7%	1,3%	100,0%
Custodia cautelare in carcere	17,9%	3,6%	66,1%	4,2%	6,6%	1,6%	100,0%
TOT. NAZ. (%)	18,2%	6,8%	58,2%	8,2%	6,8%	1,8%	100,0%

L’unica eccezione potrebbe forse essere il divieto di avvicinamento, che sembra presentare differenze discretamente significative. Ad esempio, cumulando insieme le 4 voci percentuali inerenti alla condanna, abbiamo che in circa il 92% dei casi il procedimento termina con la condanna per tutte le tipologie di misura esaminate esclusa quella del divieto di avvicinamento, mentre per quest’ultima tale percentuale scende al 79%. Al contrario, le voci relative all’assoluzione e agli altri tipi di sentenza (sentenze di proscioglimento a vario titolo) sono del 10,6% e 10,3% per il divieto, rispetto al 6,4% e 1,3% proprie delle altre tipologie di misura.

4.3.3) Provvedimenti di condanna con sospensione condizionale della pena

Il precedente schema n. 9 mostra che le misure emesse nei procedimenti definiti con condanna (definitiva e non) e con sospensione condizionale della pena sono complessivamente pari a 4.876 (2.214 + 2.662). Di queste 4.876, quelle relative agli arresti domiciliari (con e senza braccialetto) e al carcere risultano pari a 1.801 (488+53+328 +502+48+382; vedi ancora schema n. 9) e non risultano teoricamente in linea (comunque con visione ‘ex post’) con quanto disposto dall’art. 275, comma 2 bis, c.p.p: “*Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena...*” . Esse comunque costituiscono solo il 5% delle 33.039 misure emesse totali nei procedimenti definiti nell’anno 2022, percentuale che appare in effetti piuttosto contenuta.

4.3.4) Provvedimenti nei maggiori Tribunali capoluogo

Passando infine all’analisi delle misure emesse nei procedimenti definiti nei maggiori Tribunali capoluogo, per vedere se vi siano eventuali differenze strutturali nella composizione percentuale dei diversi provvedimenti adottati, abbiamo il seguente schema 10 (vedi anche l’analogo schema n. 4, ove vengono però riportate le misure emesse nei Tribunali capoluogo in totale):

SCHEMA 10 – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE EMESSE NELL’ANNO 2022 NEI PROCEDIMENTI DEFINITI NEL MEDESIMO ANNO: TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI NEI MAGGIORI TRIBUNALI CAPOLUOGO (%)

DISTRETTI / TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO (%)	Cond. def. senza sosp. condiz. pena	Cond. def. con sosp. condiz. pena	Cond. non def. senza sosp. condiz. pena	Cond. non def. con sosp. condiz. pena	Assol. (def. e non def.)	Altro tipo di sent.	Totale (%)	TOTALE MISURE EMESSE NEI PROC. DEFINITI
Roma	11,4%	3,8%	72,0%	5,8%	5,8%	1,2%	100%	3.343
Milano	29,8%	7,8%	48,7%	7,6%	5,2%	0,9%	100%	3.062
Torino	21,6%	8,2%	58,3%	5,5%	5,1%	1,3%	100%	1.799
Napoli	7,3%	2,5%	74,7%	3,6%	9,4%	2,5%	100%	1.100
TOT. NAZ. (%)	17,8%	6,7%	58,4%	8,1%	7,0%	2,0%	100%	

Lo schema mostra come i maggiori Tribunali capoluogo, ad eccezione del Tribunale di Milano, abbiano distribuzioni percentuali abbastanza simili a quella nazionale, comunque con alcune non trascurabili differenze.

PARTE II - PROVVEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE. ENTITA' DELLE RIPARAZIONI. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI.

Considerazioni introduttive

L'art. 15 della legge 16 aprile 2015 n. 47, novellato dal comma 37 dell'art. 1 della legge 23 giugno 2017 n. 103, prevede che nella presente *Relazione* siano contenuti – oltre ai dati attinenti l'applicazione delle misure cautelari personali con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti esaminati nella prima sezione della relazione – anche “*i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi*”.

Preliminarmente occorre distinguere i casi di riparazione per **ingiusta detenzione (artt. 314 e 315 c.p.p.)** da quelli di riparazione derivante da errore giudiziario (art. 643 c.p.p.), che non costituiscono oggetto specifico della presente *Relazione*.

L'istituto della **riparazione per ingiusta detenzione** è collocato all'interno del **Capo VIII del Titolo I (misure cautelari personali) del Libro IV del codice di procedura penale, dedicato alle misure cautelari**, e garantisce all'imputato il diritto soggettivo ad ottenere un'equa riparazione per la detenzione subita ingiustamente prima dello svolgimento del processo e, quindi, prima della sentenza. Il presupposto di tale diritto è costituito dall'ingiustizia sostanziale o formale della custodia cautelare subita, sempre che l'imputato non vi abbia dato causa o concorso a darvi causa, per dolo o colpa grave. **L'art. 314 c.p.p.** riconosce il diritto ad ottenere una equa riparazione per la custodia cautelare ingiustamente subita, in adeguamento a quanto previsto **dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo che all'art. 5, paragrafo 5 prescrive che «ogni persona vittima di un arresto o di una detenzione, eseguiti in violazione alle disposizioni di questo articolo, ha diritto ad un indennizzo».**

L'errore giudiziario, invece, è inserito nel Titolo IV (revisione) del Libro IX del medesimo codice, riservato alle impugnazioni e si verifica quando un soggetto, dopo aver espiato una pena, o parte di essa, per effetto di una sentenza di condanna, venga successivamente riconosciuto innocente in seguito ad un nuovo processo di “revisione”, strumento di impugnazione straordinario. Presupposti del diritto sono la pronunzia di proscioglimento nel giudizio di revisione e, come per l'ingiusta detenzione, che il soggetto interessato non abbia contribuito, con dolo o colpa grave, a dar luogo all'errore giudiziario.

Il diritto alla riparazione è, in ogni caso, escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un diverso reato.

L'articolo 24, ultimo comma, della Carta costituzionale stabilisce che *“la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”*.

Quanto alla riparazione per ingiusta detenzione, la Corte Costituzionale, già in una pronuncia del 1969, evidenziò la necessità di un intervento legislativo che specificasse se tra “gli errori giudiziari” indicati dalla citata norma costituzionale dovesse o meno farsi rientrare l’ingiusta detenzione³.

La disciplina introdotta dal nuovo codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, si pone nel solco della esigenza evidenziata dalla Corte Costituzionale⁴.

Rilevanti novità in materia sono state apportate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, cosiddetta “Legge Carotti”, che ha aumentato da cento milioni di lire ad un miliardo (oggi € 516.456,90) l’importo massimo per la riparazione, prolungando altresì il termine ultimo per proporre, a pena di inammissibilità, la relativa domanda di riparazione (da 18 a 24 mesi).

Il presupposto del diritto ad ottenere l’equa riparazione consiste, come già accennato, nella ingiustizia sostanziale o formale della custodia cautelare subita:

- la prima si fonda su valutazioni dell’intera vicenda processuale dopo la sua conclusione e riguarda tutte le ipotesi di privazione della libertà personale imposta legittimamente, ma risultante *ex post* non dovuta in ragione di un accertamento definitivo circa l’estraneità dell’imputato ai fatti contestatigli;

- la seconda prescinde dall’esito del procedimento e attiene alle ipotesi in cui la custodia cautelare sia stata applicata illegittimamente, cioè senza che ricorressero le condizioni previste dall’art. 273 e dall’art. 280 c.p.p., a prescindere dal successivo esito di assoluzione o condanna.

Come è noto, la giurisprudenza costituzionale ha ampliato progressivamente lo spettro applicativo dell’istituto, includendovi - tra l’altro - l’arresto provvisorio e l’applicazione provvisoria di misura custodiale su domanda di Stato estero (risultato carente di giurisdizione), nonché l’ipotesi di archiviazione per morte del reo, quando i coimputati risultino prosciolti nel merito perché il fatto non sussiste⁵. Ha inoltre evidenziato come, nel dettare la disciplina di cui all’art. 314 c.p.p., il legislatore abbia mostrato *“la volontà di attrarre nell’area della riparazione ipotesi che esulano dalla erroneità del provvedimento giurisdizionale posto a base della detenzione, per abbracciare casi recanti una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione ex post”*,

³ Cfr. sentenza Corte Cost n. 1 del 1969.

⁴ Il Giudice di Leggi, nella sentenza menzionata, sottolineò come l’art. 24 ult. co. Cost. enunci *“un principio di altissimo valore etico e sociale, che va riguardato - sotto il profilo giuridico - quale coerente sviluppo del più generale principio di tutela dei “diritti inviolabili dell’uomo” (art. 2), assunto in Costituzione tra quelli che stanno a fondamento dell’intero ordinamento repubblicano, e specificantesi a sua volta nelle garanzie costituzionalmente apprezzate ai singoli diritti individuali di libertà, ed anzitutto e con più spiccata accentuazione a quelli tra essi che sono immediata e diretta espressione della personalità umana”*, concludendo per la necessità di *“appropriati interventi legislativi, indispensabili per conferirgli concretezza e determinatezza di contorni, dandogli così pratica attuazione”* (sentenza n. 1 del 1969 cit.).

⁵ Cfr. sentt. n. 3010 del 1996, n. 446 del 1997, n. 109 del 1999, n. 284 del 2003, nn. 230 e 231 del 2004 e n. 219 del 2008.

configurando così un istituto che “*si presta, quanto alle modalità applicative, ad essere esteso ad ogni ulteriore ipotesi che si rivelasse costituzionalmente imposta*”⁶.

La giurisprudenza di legittimità, in conformità ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale, ha messo in luce come il riconoscimento del beneficio non possa ritenersi precluso dalla legittimità del provvedimento che ha determinato la restrizione della libertà personale, né presupponga che la detenzione sia conseguenza di una condotta illecita, ricordando che “*è proprio il requisito dell’errore a risultare in definitiva eccentrico rispetto all’istituto in esame*”, ben potendo la riparazione riconnettersi ad ipotesi del tutto legittime di custodia cautelare accertata *ex post* come *inutiliter data*⁷.

Quanto all’inquadramento giuridico dell’istituto *de quo*, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, si tratta di “*strumento indennitario da atto lecito e non già risarcitorio, diretto a compensare solo le ricadute sfavorevoli, patrimoniali e non, procurate dalla privazione della libertà, attraverso un sistema di chiusura con il quale l’ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente, ma senza colpe, compressa*”⁸.

La “*natura indennitaria e non risarcitoria della corresponsione*” derivante dal riconoscimento dell’ingiusta detenzione è stata più volte ribadita dalla Suprema Corte che ha ritenuto che “*la riparazione per l’ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale...*”⁹, con l’ulteriore considerazione che “*se il legislatore avesse costruito la riparazione dell’ingiusta detenzione come risarcimento dei danni, avrebbe dovuto richiedere, per coerenza sistematica, che il danneggiato fornisse la dimostrazione dell’esistenza dell’elemento soggettivo, fondante la responsabilità per colpa o per dolo, nelle persone che hanno agito e dell’entità dei danni subiti*”¹⁰.

⁶ Cfr. sent. n. 219 del 2008 nonché, in senso analogo, sentt. nn. 231 e 230 del 2004 cit. e n. 446 del 1997.

⁷ Cass. Sez Un. 28.11.2013 n. 23.

⁸ Cass. sez. IV, sent. n. 21077 dell’1.4.2014-23.5.14.

⁹ Cass. sez. IV, sent. n. 1098 del 13.5.2008 - 10.6.2008.

¹⁰ Cass. sez. IV, sent. n. 15000 del 19.2.2009 - 7.4.2009.

PRESENTAZIONE DEI DATI

1. Il monitoraggio dell’Ispettorato generale del Ministero: a) i dati relativi ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.

L’Ispettorato generale di questo Ministero ha dato corso ad un attento monitoraggio sui casi di ingiusta detenzione, con il quale è riuscito a raccogliere i dati di tutte le Corti di Appello distribuite sul territorio nazionale.

Detto monitoraggio è stato suddiviso in due fasi: la rilevazione dei flussi relativi ai procedimenti ex artt. 314 e 315 c.p.p. instauratisi per richiedere una riparazione per ingiusta detenzione e la raccolta di copia delle ordinanze di accoglimento non più soggette ad impugnazione per effettuarne un’analisi delle motivazioni addotte.

In questo paragrafo viene analizzata la prima fase, consistita nella verifica dei flussi relativi ai procedimenti ex artt. 314 e 315 c.p.p., ed effettuata acquisendo dalle Corti di Appello (autorità giudiziarie funzionalmente competenti a decidere sulle domande di riparazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 315, ult. co., e 645, co. 1, c.p.p.) i dati relativi alle iscrizioni ed alle definizioni dei procedimenti per l’anno 2022, distinguendo quelli conclusi con l’accoglimento della domanda da quelli definiti con il rigetto della stessa.

Si riportano di seguito i dati della prima fase del monitoraggio, che sono in sintesi i seguenti:

- i procedimenti sopravvenuti presso le Corti di Appello ex artt. 314 e 315 c.p.p.
- i procedimenti definiti presso le Corti di Appello ex artt. 314 e 315 c.p.p.
- i procedimenti definiti presso le Corti di Appello ex artt. 314 e 315 c.p.p. per modalità definitoria

Come si vedrà nel prosieguo, in alcune celle delle tabelle esposte viene riportata la sigla “n.p.” (dato non pervenuto) in luogo del dato numerico, stante a significare che la Corte di Appello non ha potuto fornire il dato richiesto per quella annualità.

**SCHEMA 1 - FLUSSI DEI PROCEDIMENTI EX ARTT. 314 E SEGUENTI CPP:
PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI: ANNI 2018-2022**
(Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia)

CORTE DI APPELLO	2018	2019	2020	2021	2022
ANCONA	13	22	10	19	11
BARI	83	74	60	49	50
BOLOGNA	39	34	41	44	37
BRESCIA	14	13	n.p.		13
CAGLIARI	8	19	7	13	12
sez. dist. SASSARI	-----	-----	10	5	9
CALTANISSETTA	20	24	9	29	32
CAMPOBASSO	6	8	4	5	6
CATANIA	62	63	43	65	54
CATANZARO	104	139	106	119	138
FIRENZE	34	41	37	38	40
GENOVA	20	14	21	18	23
L'AQUILA	33	38	32	33	21
LECCE	27	38	24	28	22
sez. dist. TARANTO	-----	-----	-----	22	12
MESSINA	37	26	18	24	33
MILANO	40	67	61	63	62
NAPOLI	268	184	143	178	161
PALERMO	63	68	79	86	96
PERUGIA	19	32	27	67	12
POTENZA	14	12	9	10	10
REGGIO CAL.	118	163	101	106	155
ROMA	111	151	137	145	119
SALERNO	28	26	26	29	25
TORINO	37	40	46	51	43
TRENTO	3	5	1	7	6
sez. dist. BOLZANO	-----	-----	7	3	1
TRIESTE	4	8	6	11	9
VENEZIA	27	17	25	17	17
TOTALE	1.232	1.326	1.090	1.284	1.229

La serie storica dei valori totali del numero dei procedimenti sopravvenuti negli anni 2018-2022 mostra una sostanziale stabilità, ad eccezione forse dell'anno 2020 per il quale si registra il valore più contenuto. I distretti più significativi quanto ad entità numerica sono quelli di Napoli, Reggio Calabria, Catanzaro e Roma.

**SCHEMA 2 – FLUSSI DEI PROCEDIMENTI EX ARTT. 314 E SEGUENTI CPP:
PROCEDIMENTI DEFINITI: ANNI 2018-2022**
(Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia)

CORTE DI APPELLO	2018	2019	2020	2021	2022
ANCONA	8	21	9	4	23
BARI	117	141	3	15	46
BOLOGNA	12	14	37	37	23
BRESCIA	6	15	7	n.p.	17
CAGLIARI	4	21	13	5	15
sez. dist. SASSARI	-----	-----	2	15	9
CALTANISSETTA	23	22	8	35	34
CAMPOBASSO	0	10	5	4	7
CATANIA	57	73	54	79	67
CATANZARO	91	73	58	64	69
FIRENZE	39	51	40	27	32
GENOVA	20	20	14	22	22
L'AQUILA	24	29	15	42	47
LECCE	36	46	22	25	51
sez. dist. TARANTO	-----	-----	n.p.	21	20
MESSINA	47	47	20	21	17
MILANO	98	63	54	71	42
NAPOLI	246	156	168	169	115
PALERMO	37	57	79	73	85
PERUGIA	4	27	26	53	28
POTENZA	17	12	10	12	11
REGGIO CAL.	169	181	107	135	163
ROMA	37	194	137	175	165
SALERNO	24	34	10	27	15
TORINO	24	38	3	35	30
TRENTO	0	4	4	5	6
sez. dist. BOLZANO	-----	-----	5	5	2
TRIESTE	7	7	6	7	10
VENEZIA	66	22	19	26	9
TOTALE	1.213	1.378	935	1.209	1.180

Per i procedimenti definiti si possono effettuare considerazioni analoghe a quelle illustrate per lo schema precedente.

Volendo adesso confrontare la media annua del numero dei procedimenti definiti con quella dei sopravvenuti, abbiamo: $(1.183 / 1.232) = 96\%$, ossia le Corti di Appello riescono ad evadere ogni anno un numero di procedimenti quasi pari a quelli sopravvenuti.

Per ciò che riguarda l'analisi dei procedimenti definiti per tipo di modalità definitoria nel periodo esaminato, in termini assoluti e percentuali, si ha:

**SCHEMA 3 – FLUSSI DEI PROCEDIMENTI EX ARTT. 314 E SEGUENTI CPP:
PROCEDIMENTI DEFINITI PER MODALITA' DEFINITORIE: ANNI 2018-2022**
(Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia)

	2018	2019	2020	2021	2022
ACCOGLIMENTO (totale)	541	672	416	570	556
ACCOGLIMENTO definitivo	509	579	283	479	489
ACCOGLIMENTO non definitivo	32	93	133	91	67
RIGETTO	626 (*)	671	499	594	571
INAMMISSIBILITÀ	46 (*)	35	20	45	53
TOTALE	1.213	1.378	935	1.209	1.180

Nota (*) per l'anno 2018 i procedimenti definiti con le modalità di rigetto ed inammissibilità sono stati stimati

**SCHEMA 3 bis – FLUSSI DEI PROCEDIMENTI EX ARTT. 314 E SEGUENTI CPP:
PROCEDIMENTI DEFINITI PER MODALITA' DEFINITORIE: ANNI 2018-2022 (%)**
(Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia)

	2018	2019	2020	2021	2022
ACCOGLIMENTO (totale)	44,6%	48,8%	44,5%	47,2%	47,1%
ACCOGLIMENTO definitivo	42,0%	42,0%	30,3%	39,6%	41,4%
ACCOGLIMENTO non definitivo	2,6%	6,7%	14,2%	7,5%	5,7%
RIGETTO	51,6%	48,7%	53,4%	49,1%	48,4%
INAMMISSIBILITÀ	3,8%	2,5%	2,1%	3,7%	4,5%
TOTALE (%)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Lo schema 4 bis mostra che le percentuali degli accoglimenti (definitivi e non) e dei rigetti si equivalgono approssimativamente, mentre molto residuali sono le definizioni per inammissibilità.

Per ciò che riguarda infine il dettaglio distrettuale dei procedimenti definiti nell'anno 2022 per tipo di modalità definitoria, abbiamo:

**SCHEMA 4 – FLUSSI DEI PROCEDIMENTI EX ARTT. 314 E SEGUENTI CPP:
PROCEDIMENTI DEFINITI PER MODALITA' DEFINITORIE: ANNO 2022**
(Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia)

CORTE DI APPELLO	TOTALE PROCED. DEFINITI	ACCOGLIMENTO (totale)	ACCOGLIMENTO definitivo	ACCOGLIMENTO non definitivo	RIGETTO	INAMMIS- SIBILITA'
ANCONA	23	9	9	0	14	0
BARI	46	11	0	11	31	4
BOLOGNA	23	13	13	0	10	0
BRESCIA	17	8	0	8	8	1
CAGLIARI	15	4	4	0	7	4
sez. dist. SASSARI	9	3	1	2	6	0
CALTANISSETTA	34	7	7	0	26	1
CAMPOBASSO	7	4	4	0	3	0
CATANIA	67	48	46	2	17	2
CATANZARO	69	23	18	5	42	4
FIRENZE	32	15	9	6	17	0
GENOVA	22	10	10	0	10	2
L'AQUILA	47	28	26	2	18	1
LECCE	51	36	33	3	15	0
sez. dist. TARANTO	20	8	8	0	9	3
MESSINA	17	12	12	0	5	0
MILANO	42	22	13	9	18	2
NAPOLI	115	63	52	11	46	6
PALERMO	85	50	50	0	31	4
PERUGIA	28	8	8	0	20	0
POTENZA	11	6	3	3	5	0
REGGIO CAL.	163	103	101	2	43	17
ROMA	165	42	42	0	123	0
SALERNO	15	11	9	2	4	0
TORINO	30	5	5	0	25	0
TRENTO	6	3	3	0	3	0
sez. dist. BOLZANO	2	0	0	0	2	0
TRIESTE	10	1	1	0	7	2
VENEZIA	9	3	2	1	6	0
TOTALE	1.180	556	489	67	571	53
	100,0%	47,1%	41,4%	5,7%	48,4%	4,5%

Segue: b) le ragioni di accoglimento delle domande.

L’Ispettorato generale ha quindi dato impulso ad una seconda fase del monitoraggio, acquisendo dalle autorità giudiziarie competenti copia delle ordinanze di accoglimento non più soggette ad impugnazione relative all’anno 2022; ha poi proceduto alla loro classificazione, avuto riguardo alle “*ragioni di accoglimento delle domande*”, secondo il dettato dell’art. 314 c.p.p., distinguendo:

- casi di indennizzo da “*sentenza (di proscioglimento) irrevocabile*” (art. 314, co. 1, c.p.p.);
- casi di indennizzo “*da illegittimità dell’ordinanza cautelare*” (art. 314, co. 2, c.p.p.).

Quanto alla prima tipologia di ordinanze, si è effettuata un’ulteriore distinzione tra i casi in cui le “*sentenze di proscioglimento irrevocabile*” sono state emesse in primo grado (GUP/Tribunale/Corte di Assise) ed i casi in cui l’assoluzione dell’imputato è stata pronunciata a seguito di impugnazione in grado di appello (sentenze di assoluzione in riforma della condanna in primo grado) o, ancora, in sede di legittimità (sentenze di annullamento della condanna in grado di appello). Ciò al fine verificare il grado di “tenuta” delle misure limitative della libertà personale che, pur disposte e mantenute legittimamente, si sono poi rivelate *ex post* “ingiuste”, a seguito della sentenza di proscioglimento nel merito dell’imputato.

Con riferimento, poi, alle ordinanze di accoglimento della domanda di riparazione “*per illegittimità dell’ordinanza cautelare*” ai sensi dell’art. 314 co. 2 c.p.p., la finalità del monitoraggio è stata quella di rilevare eventuali distonie nella valutazione delle condizioni di legge per l’adozione delle misure cautelari restrittive, pur nel rigoroso rispetto delle prerogative del vaglio discrezionale del giudice del cautelare sulla gravità indiziaria - suscettibile di modificazione nella fase cautelare - e sulle esigenze social-preventive nel caso concreto¹¹.

A tal fine sono state esaminate dall’Ufficio dell’Ispettorato:

- le ipotesi in cui l’ordinanza applicativa della misura cautelare personale sia stata annullata dal tribunale del riesame sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base del provvedimento genetico, sia quanto ai gravi indizi sia alle esigenze cautelari, ovvero i casi di non convalida dell’arresto o del fermo da parte del GIP;
- le ipotesi in cui l’annullamento della misura da parte del tribunale del riesame sia derivato dalla sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione, anche a seguito delle indicazioni fornite dal soggetto ristretto;
- le ipotesi di provvedimenti irrevocabili di condanna del soggetto sottoposto nel corso del processo a misura cautelare che non doveva essere “mantenuta”, oggettivamente affini alle prime due secondo la previsione dell’art. 314, co. 2 c.p.p. (in cui pure la detenzione diviene “ingiusta” *ex post*), rilevabili in fase di esecuzione allorquando intervengano provvedimenti rideterminativi o riduttivi della pena.

Di seguito lo schema riassuntivo del dato rilevato per l’anno 2022, secondo la descritta ripartizione contenutistica delle ordinanze di accoglimento irrevocabili.

¹¹ Giova evidenziare che l’annullamento nella fase cautelare di riesame od appello delle ordinanze applicative di misure cautelari, pur se fondato sull’esame dei medesimi elementi valutativi (condizione che legittima la domanda di riparazione per ingiusta detenzione *ex art. 314, comma 2 c.p.p.*), rientra nella *fisiologica* dinamica del sub-procedimento cautelare, salvo i casi di macroscopica violazione delle norme di legge.

**SCHEMA 5 – FLUSSI DEI PROCEDIMENTI EX ARTT. 314 E SEGUENTI CPP:
PROCEDIMENTI DEFINITI CON ACCOGLIMENTO IRREVOCABILE PER TIPOLOGIA DI
MOTIVAZIONE: ANNO 2022**
(Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia)

CORTE DI APPELLO	Sentenze di proscioglimento			Illegittimità ordinanze cautelari			Totale	
	GUP/ Trib	Corte Appello	Corte Cassaz	Elementi genetici	Elementi sopravv.	Esecuzione/ Condanna		
ANCONA	4	3	0	1	0	1	9	
BARI	0	0	0	0	0	0	0	
BOLOGNA	7	2	1	1	1	1	13	
BRESCIA	0	0	0	0	0	0	0	
CAGLIARI	3	0	0	0	0	1	4	
sez. dist. SASSARI	1	0	0	0	0	0	1	
CALTANISSETTA	1	2	0	2	1	1	7	
CAMPOBASSO	3	1	0	0	0	0	4	
CATANIA	22	9	2	11	1	1	46	
CATANZARO	9	3	1	2		3	18	
FIRENZE	5	0	1	1	1	1	9	
GENOVA	6	2	0	0	0	2	10	
L'AQUILA	15	5	0	4	0	2	26	
LECCE	22	6	0	4	0	1	33	
sez. dist. TARANTO	3	3	0	1	0	1	8	
MESSINA	7	4	0	0	0	1	12	
MILANO	8	2	0	1	0	2	13	
NAPOLI (*)	24	3	0	20	1	0	48	
PALERMO	31	10	0	9	0	1	51	
PERUGIA	6	1	0	1	0	0	8	
POTENZA	3	0	0	0	0	0	3	
REGGIO CALABRIA (*)	31	44	1	17	1	3	97	
ROMA	31	7	1	1	0	2	42	
SALERNO	5	0	0	1	1	2	9	
TORINO	4	0	0	0	1	0	5	
TRENTO	1	1	1	0	0	0	3	
sez. dist. BOLZANO	0	0	0	0	0	0	0	
TRIESTE	0	0	0	0	1	0	1	
VENEZIA	1	1	0	0	0	0	2	
TOTALE	253	109	8	77	9	26	482	
	370			112				
	76,8%			23,2%				

(*) Per il distretto di Napoli va annotato che in 4 casi non è stato possibile, in base al tenore dell'ordinanza, stabilire la fase in cui è stata accertata l'ingiustizia della detenzione; ciò spiega la diffidenza tra il totale dei provvedimenti di accoglimento irrevocabile della presente tabella (48) e l'analogo totale riportato nello schema n. 4 (52) – Discorso del tutto similare per Reggio Calabria (con rispettivi valori di 101 e 97)

Lo schema 5 mostra che le ragioni di accoglimento delle domande, secondo il dettato normativo di cui all'art. 314 c.p.p., derivano nella maggior parte dei casi (76,8%) da sentenze di proscioglimento irrevocabile e, per i restanti casi (23,2%), da illegittimità dell'ordinanza cautelare.

2. L'entità delle riparazioni

Si riportano di seguito i dati comunicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) aventi ad oggetto le entità delle riparazioni per ingiusta detenzione ed il numero di ordinanze con le quali le Corti di Appello hanno disposto il pagamento delle somme.

Per ciò che riguarda il numero delle ordinanze con le quali le Corti di Appello hanno disposto il pagamento delle somme a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, abbiamo la seguente serie storica, con dati che risultano piuttosto oscillanti nel periodo esaminato (2018-2022). Nell'anno 2022 le Corti hanno emesso complessivamente 539 ordinanze:

SCHEMA 6 – ORDINANZE DI PAGAMENTO PER RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE: ANNI 2018-2022 (Fonte: MEF)

	2018	2019	2020	2021	2022
ANCONA	13	13	1	n.p.	3
BARI	78	78	68	15	8
BOLOGNA	9	28	12	24	15
BRESCIA	10	10	7	7	6
CAGLIARI	3	3	7	2	4
sez. dist. SASSARI	7	7	5	2	5
CALTANISSETTA	13	10	9	5	7
CAMPOBASSO	0	1	1	n.p.	1
CATANIA	54	57	37	43	37
CATANZARO	182	83	66	58	22
FIRENZE	17	11	18	8	14
GENOVA	14	13	17	5	6
L'AQUILA	7	24	21	14	27
LECCE	13	37	39	13	33
sez. dist. TARANTO	2	14	7	7	6
MESSINA	25	45	21	12	7
MILANO	23	42	39	34	18
NAPOLI	113	129	101	72	75
PALERMO	44	39	46	36	43
PERUGIA	11	19	10	25	10
POTENZA	11	11	4	3	4

	2018	2019	2020	2021	2022
REGGIO CAL.	64	120	90	76	90
ROMA	96	105	77	52	52
SALERNO	24	28	11	18	13
TORINO	29	20	9	6	3
TRENTO	3	5	1	1	4
sez. dist. BOLZANO	1	0	1	n.p.	2
TRIESTE	4	6	2	3	2
VENEZIA	25	42	23	24	22
TOTALE	895	1.000	750	565	539

Per ciò che riguarda il dato relativo alle entità degli importi pagati, che è in effetti il dato che interessa realmente, abbiamo la successiva tabella che mostra, analogamente alla tabella precedente, una certa variabilità degli importi totali nel periodo esaminato. Notevole è, in particolare, la variabilità degli importi da distretto a distretto ed anche, nell'ambito di uno stesso distretto, da un anno all'altro.

I distretti maggiormente significativi quanto ad entità di importi sono: Bari limitatamente ai primi tre anni, Catania, Catanzaro, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Il maggiore fra tutti quanto ad entità è quello di Reggio Calabria, con un importo medio annuo di oltre 7 milioni di euro:

SCHEMA 7 – PAGAMENTI PER RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE: ANNI 2018-2022 (Fonte: MEF)

	2018	2019	2020	2021	2022
ANCONA	€ 239.031	€ 432.864	€ 9.018	n.p.	€ 74.012
BARI	€ 2.486.599	€ 2.503.326	€ 3.257.839	€ 418.524	€ 51.952
BOLOGNA	€ 275.451	€ 537.931	€ 347.026	€ 882.867	€ 622.669
BRESCIA	€ 134.087	€ 196.601	€ 35.641	€ 100.909	€ 111.640
CAGLIARI	€ 16.669	€ 102.914	€ 249.432	€ 96.933	€ 98.733
sez. dist. SASSARI	€ 201.538	€ 315.201	€ 260.397	€ 15.691	€ 540.927
CALTANISSETTA	€ 487.286	€ 551.328	€ 368.780	€ 76.532	€ 53.584
CAMPOBASSO	€ 0	€ 7.422	€ 1.651	n.p.	€ 34.430
CATANIA	€ 2.767.955	€ 3.576.263	€ 1.737.034	€ 1.691.872	€ 1.187.596
CATANZARO	€ 10.378.138	€ 4.458.727	€ 4.584.530	€ 2.255.165	€ 871.942
FIRENZE	€ 310.096	€ 151.191	€ 621.402	€ 94.302	€ 294.099
GENOVA	€ 445.261	€ 327.803	€ 368.480	€ 62.926	€ 254.834
L'AQUILA	€ 120.013	€ 532.954	€ 653.466	€ 235.998	€ 638.620
LECCE	€ 414.225	€ 1.821.863	€ 1.523.814	€ 326.618	€ 1.042.650
sez. dist. TARANTO	€ 59.093	€ 414.034	€ 417.197	€ 548.881	€ 170.671
MESSINA	€ 614.201	€ 1.705.151	€ 685.551	€ 378.214	€ 188.078
MILANO	€ 637.927	€ 1.348.910	€ 1.327.208	€ 795.907	€ 1.069.770
NAPOLI	€ 2.404.793	€ 3.207.214	€ 3.105.219	€ 2.517.100	€ 1.789.977
PALERMO	€ 1.876.045	€ 3.217.001	€ 4.399.761	€ 2.772.097	€ 3.557.891
PERUGIA	€ 843.364	€ 388.874	€ 305.777	€ 443.013	€ 273.019

	2018	2019	2020	2021	2022
POTENZA	€ 281.231	€ 60.220	€ 38.868	€ 62.543	€ 63.059
REGGIO CAL.	€ 2.285.572	€ 9.836.865	€ 7.907.009	€ 6.702.097	€ 10.312.205
ROMA	€ 3.492.249	€ 4.897.010	€ 3.566.075	€ 1.996.507	€ 1.964.663
SALERNO	€ 1.029.445	€ 1.004.252	€ 366.057	€ 991.919	€ 898.782
TORINO	€ 629.735	€ 375.190	€ 91.162	€ 247.451	€ 94.500
TRENTO	€ 77.389	€ 41.064	€ 53.050	€ 15.681	€ 57.487
sez. dist. BOLZANO	€ 20.345	€ 0	€ 28.528	n.p.	€ 97.243
TRIESTE	€ 92.509	€ 104.891	€ 9.355	€ 119.300	€ 59.198
VENEZIA	€ 753.584	€ 1.369.566	€ 638.964	€ 657.143	€ 903.855
TOTALE	€ 33.373.831	€ 43.486.630	€ 36.958.291	€ 24.506.190	€ 27.378.085

Volendo infine confrontare l'entità media degli importi per singola ordinanza emessa, anche al fine di poter effettuare un eventuale confronto inter-distrettuale, sia pure comunque a titolo piu' che altro descrittivo, abbiamo:

SCHEMA 8 –IMPORTO MEDIO PER ORDINANZA PER RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE: ANNI 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
ANCONA	€ 18.387	€ 33.297	€ 9.018	n.p.	€ 24.671
BARI	€ 31.879	€ 32.094	€ 47.909	€ 27.902	€ 6.494
BOLOGNA	€ 30.606	€ 19.212	€ 28.919	€ 36.786	€ 41.511
BRESCIA	€ 13.409	€ 19.660	€ 5.092	€ 14.416	€ 18.607
CAGLIARI	€ 5.556	€ 34.305	€ 35.633	€ 48.467	€ 24.683
sez. dist. SASSARI	€ 28.791	€ 45.029	€ 52.079	€ 7.846	€ 108.185
CALTANISSETTA	€ 37.484	€ 55.133	€ 40.976	€ 15.306	€ 7.655
CAMPOBASSO	€ 0	€ 7.422	€ 1.651	n.p.	€ 34.430
CATANIA	€ 51.258	€ 62.741	€ 46.947	€ 39.346	€ 32.097
CATANZARO	€ 57.023	€ 53.720	€ 69.463	€ 38.882	€ 39.634
FIRENZE	€ 18.241	€ 13.745	€ 34.522	€ 11.788	€ 21.007
GENOVA	€ 31.804	€ 25.216	€ 21.675	€ 12.585	€ 42.472
L'AQUILA	€ 17.145	€ 22.206	€ 31.117	€ 16.857	€ 23.653
LECCE	€ 31.863	€ 49.240	€ 39.072	€ 25.124	€ 31.595
sez. dist. TARANTO	€ 29.547	€ 29.574	€ 59.600	€ 78.412	€ 28.445
MESSINA	€ 24.568	€ 37.892	€ 32.645	€ 31.518	€ 26.868
MILANO	€ 27.736	€ 32.117	€ 34.031	€ 23.409	€ 59.432
NAPOLI	€ 21.281	€ 24.862	€ 30.745	€ 34.960	€ 23.866
PALERMO	€ 42.637	€ 82.487	€ 95.647	€ 77.003	€ 82.742
PERUGIA	€ 76.669	€ 20.467	€ 30.578	€ 17.721	€ 27.302
POTENZA	€ 25.566	€ 5.475	€ 9.717	€ 20.848	€ 15.765
REGGIO CAL.	€ 35.712	€ 81.974	€ 87.856	€ 88.185	€ 114.580
ROMA	€ 36.378	€ 46.638	€ 46.313	€ 38.394	€ 37.782
SALERNO	€ 42.894	€ 35.866	€ 33.278	€ 55.107	€ 69.137
TORINO	€ 21.715	€ 18.760	€ 10.129	€ 41.242	€ 31.500
TRENTO	€ 25.796	€ 8.213	€ 53.050	€ 15.681	€ 14.372

	2018	2019	2020	2021	2022
sez. dist. BOLZANO	€ 20.345	€ 0	€ 28.528	n.p.	€ 48.622
TRIESTE	€ 23.127	€ 17.482	€ 4.678	€ 39.767	€ 29.599
VENEZIA	€ 30.143	€ 32.609	€ 27.781	€ 27.381	€ 41.084
Importo medio per ordinanza	€ 37.289	€ 43.487	€ 49.278	€ 43.374	€ 50.794

Si osserva anche qui una significativa variabilità degli importi medi all'interno della tabella, variabilità che risulta invece abbastanza modesta a livello di totali nazionali, in quanto l'entità dell'importo medio dipende anche dal numero delle ordinanze emesse (tanto più esiguo è il numero di ordinanze, tanto maggiore sarà presumibilmente la variabilità degli importi medi).

3. Procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi

Si è già ricordato che l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione è espressione dei principi di solidarietà sociale e dei valori di civiltà giuridica in virtù dei quali, in un ordinamento democratico, chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale ha diritto a una congrua riparazione per i danni morali e materiali subiti.

La riparazione può riconnettersi, come pure evidenziato in premessa, ad ipotesi del tutto legittime di custodia cautelare accertata *ex post* come *inutiliter data*: di frequente, la richiesta e la conseguente adozione di misure cautelari si basa su emergenze istruttorie ancora instabili e, comunque, suscettibili di essere modificate o smentite in sede dibattimentale. Va poi sottolineato che, per costante giurisprudenza di legittimità, il diritto alla riparazione è configurabile anche nel caso in cui sia stato presentato un atto di querela, successivamente oggetto di remissione, ovvero in relazione a reati di cui venga in seguito dichiarata la prescrizione per decorso del tempo, o anche nel caso in cui l'ingiustizia della detenzione sia correlata alla riqualificazione del fatto in sede di merito, con relativa derubricazione del reato contestato nell'incidente cautelare in altro meno grave, i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale.

Appare evidente, dunque, come il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione - così come, del resto, del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario di cui all'art. 643 c.p.p. - non possa essere ritenuto, di per sé, indice di sussistenza di responsabilità disciplinare a carico dei magistrati che abbiano richiesto, applicato e confermato il provvedimento restrittivo risultato *ingiusto*.

Gli istituti riparatori hanno presupposti e obiettivi diversi e operano su piani distinti ed autonomi rispetto a quello della responsabilità disciplinare dei magistrati.

Si evidenzia in proposito che, con decreto legislativo 109/2006, sono stati tipizzati gli illeciti disciplinari in cui i magistrati possono incorrere sia nell'esercizio delle funzioni (art.

2), che fuori da esse (art. 3).

Quanto ai primi, rilevanti nel contesto di cui si discute, si rappresenta che la lettera gg) dell'art. 2 prevede specificamente quale fonte di responsabilità disciplinare “*l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile*”.

Risultano inoltre contemplate ipotesi di più ampio respiro, quali “*i comportamenti che, violando i doveri di cui all'art.1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti*” (lett. a), “*la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile*” (lett. g), “*il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile*” (lett. h), “*l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge*” (lett. l), “*l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali*” (lett. m) e “*l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza*” (lett. ff).

L'azione di vigilanza svolta dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 14 della legge 195/1958 e dell'art. 56 del DPR 916/1958 si sviluppa, dunque, entro coordinate molto più ampie ed efficaci rispetto alle rilevazioni possibili attraverso l'esame dei provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione che, peraltro, attesi i tempi di definizioni dei procedimenti ex art. 314 e ss. c.p.p., potrebbero rivelarsi non tempestive, anche in ragione del maturare dei termini di prescrizione o decadenza dell'azione disciplinare.

Deve conclusivamente osservarsi che le anomalie che possono verificarsi in correlazione con l'ingiusta compressione della libertà personale in fase cautelare sono costantemente e prontamente oggetto di verifica da parte degli Uffici ministeriali, sia a seguito di esposti e segnalazioni delle parti, dei loro difensori e di privati cittadini, sia nel corso di ispezioni ordinarie che, infine, in esito alle informative dei dirigenti degli uffici. Pertanto, il sistema disciplinare consente di intercettare e sanzionare condotte censurabili molto prima ed indipendentemente dalla verifica dei presupposti per il riconoscimento della riparazione da ingiusta detenzione.

Tale evidenza emerge dall'analisi della normativa e della giurisprudenza in materia e trova conferma negli esiti del concreto funzionamento del sistema di responsabilità disciplinare dei magistrati.

Neppure dall'attento monitoraggio avviato dall'Ispettorato generale sulle ordinanze di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione, ampiamente citato nella presente *Relazione*, è emersa alcuna correlazione tra i citati provvedimenti e gli illeciti disciplinari dei magistrati.

Per completezza, e al solo fine di dare conto dell'intero lavoro svolto dagli uffici ispettivi

ministeriali, si segnala che nell'ambito del citato monitoraggio sono state individuate le azioni disciplinari promosse e definite nel periodo 2017-2022 relative alle fattispecie dell'illecito disciplinare di cui al citato art. 2 lett. gg) del D.lgs. n. 109/ 2006 , prendendo in considerazione solo quelle esercitate per le scarcerazioni oltre i termini di legge. Esse sono rappresentate dalla tabella che segue.

**SCHEMA 9 – RILEVAZIONE ILLICITO DISCIPLINARE DI CUI AL
CITATO ART. 2 LETT. GG) DEL D.LGS N.109/2006 – situazione al 31/12 degli anni
2017-2022**
(Fonte: Ispettorato generale Ministero di Giustizia)

ANNI	AZIONI PROMOSSE	INIZIATIVA		ESITI				
		PG CASS	MINISTRO	ASSOL.	CEN- SURA	NDP	IN CORSO (*)	AMMONI- MENTO
2017	13	2	11	5	4	4	0	0
2018	16	2	14	8	4	4	0	0
2019	24	2	22	7	0	13	4	0
2020	21	0	21	0	0	0	21	0
2021	3	1	2	2	0	1	0	0
2022	1	0	1	0	0	1	0	0

(*) “In corso” = illeciti disciplinari pendenti al 31 dicembre dell’anno in esame

CONCLUSIONI

Conclusioni sulla Parte I della Relazione

La Parte I della presente Relazione, concernente la rilevazione delle **misure cautelari personali coercitive**, fornisce anche per l'anno 2022, come per il precedente periodo 2018-2021, una significativa analisi dei dati rilevati presso gli uffici giudiziari.

Per l'anno 2022 il tasso di rispondenza degli uffici giudiziari competenti (sezioni del Giudice per le indagini preliminari e sezioni Dibattimentali dei Tribunali) è stato dell'80%, precisando, ad ogni buon conto, che hanno risposto quasi tutti i 29 Tribunali distrettuali e che i dati degli uffici non rispondenti sono stati stimati.

Si possono qui riepilogare gli aspetti maggiormente salienti dell'analisi effettuata sull'intero periodo esaminato (2018-2022).

Misure cautelari emesse in generale

- nell'anno 2022 sono state emesse 81.568 misure cautelari personali coercitive;
- dal confronto dei dati relativi al triennio 2020-2022 con quelli del biennio 2018-2019, risulta evidente una diminuzione significativa del numero totale delle misure emesse, forse anche dovuta agli effetti della pandemia non ancora terminata;
- non emergono significative variazioni nella distribuzione percentuale per tipologia di misura emessa nel periodo esaminato, ad eccezione forse della lieve flessione della misura custodiale in carcere, la cui deflazione resta d'altronde il principale obiettivo della norma in esame;
- le misure cautelari custodiali (carcere - arresti domiciliari - luogo cura) costituiscono il 57% circa di tutte le misure emesse, mentre quelle non custodiali (restanti tipologie) ne costituiscono circa il 43%;
- una misura cautelare coercitiva su tre emesse è quella carceraria (32%), mentre una misura cautelare coercitiva su quattro è quella degli arresti domiciliari (25%);
- il 14% degli arresti domiciliari viene applicato con procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. 'braccialetto'), mentre il restante 86% viene applicato senza il suddetto controllo elettronico (nell'anno 2022 tali percentuali sono state, rispettivamente, 17% e 83%);

-l'applicazione delle misure del divieto di espatrio e della custodia cautelare in luogo di cura appare estremamente residuale nel periodo in esame; tali misure congiuntamente considerate non raggiungono infatti neanche l'1% del totale;

- le sezioni GIP e Dibattimentali ubicate presso i Tribunali capoluogo di distretto detengono da sole circa il 50% delle misure totali emesse a livello nazionale;
- circa il 75% delle misure viene emesso dalle sezioni GIP, mentre il restante 25% viene emesso delle sezioni Dibattimentali;
- con riferimento al periodo 2020-2022 e considerato l'elevato numero delle misure conteggiate, appare statisticamente evidente che il giudice dibattimentale utilizza le misure dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di dimora in modo notevolmente più frequente rispetto al giudice per le indagini preliminari; l'inverso avviene, invece, per le misure della custodia cautelare in carcere e per il divieto di avvicinamento. In particolare e sempre con riferimento al citato triennio, per la custodia cautelare in carcere la differenza appare molto significativa: si è infatti rilevato come il GIP utilizzi tale misura con frequenza quasi doppia rispetto al giudice dibattimentale (per l'anno 2022 tali percentuali sono state, rispettivamente, del 34,7 e del 17,6%);
- l'80% circa delle misure emesse in un dato anno, appartiene ad un procedimento iscritto nel medesimo anno presso l'ufficio.

Misure cautelari emesse nei procedimenti definiti

- i procedimenti ove vengono emesse misure cautelari personali di tipo coercitivo sembrano avere tempi di definizione molto ridotti (circostanza verosimilmente dovuta al fatto che già sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico della persona); ad esempio, il 40,5% (33.039) delle 81.568 misure cautelari emesse nell'anno 2022, è stato emesso in procedimenti definiti nel medesimo anno 2022; di queste 33.039 misure emesse, l'82,3% (27.203) appartiene a procedimenti iscritti (ed anche definiti, appunto) nel medesimo anno 2022;
- sempre nell'ambito delle misure emesse nei procedimenti definiti, si è rilevato come il 76,0% delle misure sia stato emesso in un procedimento che ha poi avuto come esito la condanna (definitiva o non definitiva) senza sospensione condizionale della pena;
- se si aggiunge al 76,0% sopra indicato la percentuale del 14,5 % relativa alle misure emesse in un procedimento che ha poi avuto come esito la condanna (definitiva o non definitiva) con sospensione condizionale della pena, ne consegue che in circa il 90% dei casi la modalità definitiva di un generico procedimento ove è stata emessa una qualche misura cautelare coercitiva è la condanna, mentre nel restante 10% circa si è avuta un'assoluzione o un proscioglimento emesso a vario titolo;
- relativamente alle diverse possibili tipologie di definizione di un procedimento, non sembrano emergere significative differenze tra i provvedimenti emessi dal GIP e quelli emessi dal Dibattimento;

-con riferimento al triennio 2020-2022, non sembra infine emergere una qualche correlazione significativa tra tipologia di provvedimento emesso e gravità del tipo di misura emessa.

Conclusioni sulla Parte II della Relazione

La Parte II della presente Relazione svolge inoltre l'analisi dedicata ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla **riparazione per ingiusta detenzione**, all'entità delle riparazioni e ai **procedimenti disciplinari iniziati nei confronti dei magistrati**, con il contributo fornito dal MEF e dall'Ispettorato generale.

Quanto ai dati relativi ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione dall'analisi svolta dall'Ispettorato generale del ministero emerge che:

- ✓ la serie storica del numero complessivo dei procedimenti sopravvenuti per conseguire un riconoscimento per riparazione per ingiusta detenzione negli anni 2018-2022 mostra una sostanziale stabilità, ad eccezione forse dell'anno 2020 per il quale si registra il numero più contenuto. I distretti più significativi quanto ad entità numerica sono quelli di Napoli, Reggio Calabria, Catanzaro e Roma;
- ✓ nell'anno 2022 sono stati 1.229 i procedimenti sopravvenuti;
- ✓ relativamente alle modalità definitorie di tali procedimenti, si osserva che le percentuali delle ordinanze di accoglimento (definitive e non) e dei rigetti si equivalgono approssimativamente, mentre molto residuali risultano le definizioni per inammissibilità;
- ✓ per ciò che riguarda le ragioni poste alle base degli accoglimenti definitivi classificate secondo il dettato normativo di cui all'art. 314 c.p.p., si è visto che esse derivano, con riferimento all'anno 2022, nella maggior parte dei casi (76,8%) da sentenze di proscioglimento irrevocabile e, nei restanti casi (23,2%), da illegittimità dell'ordinanza cautelare.

Quanto alla entità delle riparazioni, dai dati forniti del MEF risulta che:

- ✓ l'importo complessivamente versato a titolo di riparazione per ingiusta detenzione nell'anno 2022 risulta pari a € 27.378.085 ed è riferito a 539 ordinanze con le quali le Corti di Appello hanno disposto il pagamento delle somme;
- ✓ tale importo è di entità simile a quello versato nell'anno 2021 (€ 24.506.190) ed entrambi risultano comunque di entità significativamente inferiore rispetto agli importi versati nel triennio precedente (2018-2020), avente media annua pari a circa € 38.000.000 .

Relativamente ai procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati l'analisi

normativa e il monitoraggio avviato dall’Ispettorato generale sulle ordinanze di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione consentono di ritenere:

- ✓ l’assenza di correlazione tra il riconoscimento del diritto alla riparazione accertato nei citati provvedimenti e gli illeciti disciplinari dei magistrati;
- ✓ che le anomalie che possono verificarsi in correlazione con l’ingiusta compressione della libertà personale in fase cautelare sono costantemente oggetto di verifica da parte degli Uffici ministeriali, sia nel corso di ispezioni ordinarie sia a seguito di esposti e segnalazioni delle parti, dei loro difensori e di privati cittadini, sia, infine, in esito alle informative dei dirigenti degli uffici;
- ✓ il sistema disciplinare consente di intercettare e sanzionare condotte censurabili molto prima ed indipendentemente dalla verifica giudiziaria dei presupposti per il riconoscimento della riparazione da ingiusta detenzione.